

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 06833/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6833 del 2019, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Maria Anna Formisano, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Ferrara, Carmen Battipaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Zanca Maria Angela, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1. del Decreto provvedimentale MIUR, dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione n. 395, pubblicato il 27 marzo 2019, sul sito Istanze On

Linee, nella parte in cui esclude la ricorrente all'ammissione a sostenere la prova orale di cui all'articolo 9 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017; 2. della graduatoria finale della selezione scritta, approvata con medesimo Decreto provvedimentale MIUR, dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione n. 395, pubblicato il 27 marzo 2019, nella parte concernente la collocazione in graduatoria di Zanca Maria Angela ed altri; 3. del bando Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, a firma del Direttore Generale Scolastico, in GU n.90 del 24-11-2017, se e nella parte in cui vengano interpretati in senso negativo per la ricorrente; 4. del verbale di predeterminazione dei criteri di valutazione con quozienti numerici non bene definiti nel significato, sottoscritto il giorno della valutazione dalla sottocommissione n. 3, criteri di predeterminazione mai pubblicati e mai conosciuti; 5. di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, nonché di ogni atto della Commissione giudicatrice, dei verbali di questa e di ogni atto di approvazione finale della graduatoria.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 2 ottobre 2019:

1. del Decreto Dipartimentale MIUR a firma del capo dipartimento dott.ssa C. Palumbo, n. 1205 del 1 agosto 2019, di approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, formata sulla base del punteggio finale conseguito dai candidati ai sensi dell'articolo 10, comma 7 del Bando e, a parità di punteggio complessivo, delle preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 2. della predetta graduatoria allegata al sopra impugnato Decreto Dipartimentale che ne costituisce parte integrante. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del D.M. n. 138/2017, la presente graduatoria ha validità sino all'approvazione della graduatoria successiva; 3. dell'avviso a firma del Capo Dipartimento dott.ssa C. Palumbo n. 35372 del 1 agosto 2019, con cui si autorizzavano gli ammessi ad indicare l'ordine di preferenza tra le 17 regioni disponibili esclusivamente tramite

POLIS a partire dalle ore 15:00 del 1 agosto 2019 e fino alle ore 23:59 del 4 agosto 2019; 4. dell'allegato elenco al D.D. n. 1205 del 1 agosto 2019; 5. dell'illegittima nomina dei commissari (dott.ssa Davoli, dott.ssa Busceti, dott. Marcucci) conosciuta solo a seguito di domanda di visibilità agli atti per la proposizione di ricorso ad opponendum in appello, del 06 agosto 2019, ivi inclusa la validazione dei quesiti di lingua e l'approvazione della griglia di valutazione di cui al verbale n. 3 del 2019 (pure impugnato da altre parti), in quanto adottati da organo ab origine costituito in modo illegittimo; 6. di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, nonché di ogni atto della Commissione giudicatrice, dei verbali di questa e di ogni atto di approvazione finale della graduatoria.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Preso atto che parte ricorrente ha chiesto, “stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza”, autorizzarsi la notificazione per pubblici proclami del presente ricorso nei confronti dei potenziali controinteressati;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, “quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”;

Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti dalla stessa indicati quali controinteressati;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro

generale del ricorso;

2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4. l'indicazione dei controinteressati;

5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, il MIUR nonché, ove esistenti, gli Uffici Scolastici Regionali interessati hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il MIUR e, ove interessati e dotati di siti autonomi, gli URS:

- non rimuovano dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilascino alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare,

l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curino che sulla home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte dell'Amministrazione interessata, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) autorizza la notificazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami, nei termini e con le modalità indicate in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 6 marzo 2024.

Il Presidente
Roberto Politi

IL SEGRETARIO